CAMERA DEI DEPUTATI N. **2869**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e al comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di prevenzione della formazione di eccedenze alimentari e di recupero, reimpiego e donazione di alimenti

Presentata il 9 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge interviene sulla legge 19 agosto 2016, n. 166, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia alla luce dell'evoluzione del quadro normativo dell'Unione europea e nazionale in materia di sostenibilità ambientale, economia circolare e riduzione dello spreco alimentare.

Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, il fenomeno delle eccedenze e degli sprechi alimentari continua a interessare tutte le fasi della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione fino al consumo finale, determinando rilevanti impatti sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Lo spreco alimentare, infatti, comporta un utilizzo inefficiente delle risorse naturali, contribuisce alle emissioni climalteranti e genera costi rilevanti per il sistema economico, oltre a rappresentare una criticità dal punto di vista etico e della coesione sociale.

Nel contesto nazionale, i dati più recenti evidenziano come il fenomeno dello spreco alimentare, pur mostrando segnali di miglioramento, resti ancora significativo e distante dagli obiettivi di riduzione fissati a livello internazionale. Le stime disponibili indicano infatti livelli di spreco *pro capite* ancora superiori agli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, confermando la necessità di un rafforzamento delle politiche di prevenzione e gestione delle eccedenze.

Lo spreco alimentare assume, inoltre, una rilevanza crescente sotto il profilo ambientale, in quanto comporta un utilizzo inefficiente di risorse naturali, tra cui suolo, acqua ed energia, e contribuisce in modo significativo alle emissioni climalteranti e

alla perdita di biodiversità. In tale prospettiva, la riduzione dello spreco alimentare rappresenta un elemento centrale delle politiche di transizione ecologica e di sostenibilità dei sistemi agroalimentari.

La riduzione dello spreco alimentare costituisce una priorità a livello globale ed è espressamente richiamata nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile della citata Agenda 2030, che prevedono il contenimento delle perdite alimentari lungo le filiere produttive e la riduzione degli sprechi a livello di distribuzione e di consumo.

In tale contesto, anche l'Unione europea ha posto il tema tra le priorità delle politiche ambientali e industriali, promuovendo iniziative volte a favorire il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera e la diffusione di buone pratiche per la prevenzione e la gestione delle eccedenze alimentari.

A livello globale, il fenomeno dello spreco alimentare assume dimensioni rilevanti e si distribuisce in modo differenziato lungo le diverse fasi del ciclo di vita degli alimenti, dalla produzione alla trasformazione, dalla distribuzione al consumo. L'analisi della filiera agroalimentare evidenzia come le perdite e gli sprechi si concentrino in punti critici differenti a seconda del contesto economico e territoriale, rendendo necessario un approccio sistemico basato sull'intero ciclo di vita dei prodotti alimentari.

Nei sistemi economici più avanzati, le inefficienze si concentrano prevalentemente nelle fasi di trasformazione, di distribuzione e di consumo, spesso legate a modelli commerciali e organizzativi e a comportamenti di consumo non ottimizzati. In tale contesto, assume particolare rilievo la necessità di disporre di strumenti di monitoraggio e misurazione delle eccedenze alimentari nonché di metodologie condivise che consentano una valutazione omogenea del fenomeno e l'individuazione delle azioni più efficaci di intervento. La disponibilità di dati affidabili e comparabili rappresenta, infatti, un presupposto essenziale per la definizione di politiche pubbliche efficaci e per la valorizzazione delle eccedenze alimentari nell'ambito di modelli di economia circolare.

La legge 19 agosto 2016, n. 166, ha introdotto un modello avanzato basato sul recupero e sulla donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, favorendo la redistribuzione dei beni a beneficio delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tuttavia, l'attuale contesto richiede un ulteriore sviluppo dell'impianto normativo, che sia in grado di affiancare alle misure di recupero un più incisivo orientamento alla prevenzione della formazione delle eccedenze e alla loro gestione secondo logiche di economia circolare.

In questa prospettiva, la presente proposta di legge mira a promuovere un'evoluzione del sistema, intervenendo sia sui comportamenti degli operatori economici sia sugli strumenti a disposizione delle istituzioni. In particolare, si intende favorire l'adozione di modelli organizzativi e gestionali più efficienti lungo l'intera filiera agroalimentare, incentivando la riduzione delle eccedenze alla fonte e il miglior utilizzo delle risorse. Tale approccio riconosce il ruolo attivo di tutti i soggetti coinvolti nella filiera agroalimentare, chiamati a contribuire alla transizione ecologica e alla costruzione di un sistema alimentare più sostenibile.

Un ulteriore elemento qualificante dell'intervento riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali e dei sistemi innovativi nella gestione delle eccedenze alimentari. La proposta di legge promuove, infatti, l'utilizzo di strumenti previsionali e di gestione delle scorte, nonché soluzioni volte a migliorare la conservazione dei prodotti e a prolungarne la vita utile, contribuendo così a ridurre le perdite lungo la filiera.

Particolare attenzione è, inoltre, dedicata allo sviluppo di strumenti di monitoraggio e di tracciabilità delle eccedenze alimentari, al fine di migliorare la conoscenza del fenomeno e di consentire una più efficace definizione delle politiche pubbliche. La valorizzazione delle eccedenze alimentari si inserisce, inoltre, in una più ampia strategia di economia circolare, che consente di recuperare valore dalle risorse non utilizzate, riducendo gli impatti ambientali e contribuendo alla sostenibilità del sistema produttivo.

La proposta di legge introduce anche meccanismi premiali di natura economica e tariffaria, finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi degli operatori economici, compresa la partecipazione a sistemi organizzati di recupero, di redistribuzione e di condivisione delle eccedenze alimentari, anche mediante l'impiego piattaforme digitali e di modelli di consumo collaborativo.

Infine, la presente proposta di legge rafforza gli strumenti di sostegno pubblico attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e l'istituzione di un fondo dedicato all'innovazione e alla prevenzione dello spreco alimentare, destinato a sostenere progetti tecnologici, organizzativi e logistici lungo la filiera agroalimentare.

Le disposizioni proposte si pongono in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e internazionali in materia di economia circolare e di riduzione delle eccedenze alimentari, contribuendo alla costruzione di un sistema agroalimentare più sostenibile, efficiente e inclusivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: « favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari » sono inserite le seguenti: « nonché la prevenzione della loro formazione »;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* contribuire alla sostenibilità ambientale dei sistemi di produzione e di distribuzione alimentare, anche mediante la riduzione dell'impatto sulle risorse naturali e l'applicazione dei princìpi dell'economia circolare, attraverso azioni volte a ridurre la produzione dei rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, anche mediante approcci basati sull'analisi del ciclo di vita e sull'efficienza nell'uso delle risorse »;

c) dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

« *e-bis)* promuovere la prevenzione della formazione delle eccedenze alimentari lungo la filiera agroalimentare;

e-ter) favorire l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati all'efficienza nell'uso delle risorse e alla riduzione delle eccedenze alimentari;

e-quater) sviluppare strumenti di monitoraggio, di misurazione e di analisi dei flussi delle eccedenze alimentari lungo la filiera agroalimentare, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche in materia di prevenzione e di recupero;

e-quinquies) contribuire, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e internazionali, alla progressiva riduzione delle eccedenze alimentari ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « eccedenze alimentari » sono inserite le seguenti: « , anche mediante l'adozione di misure organizzative e gestionali idonee a prevenire la formazione delle eccedenze stesse, »;

b) al comma 3, dopo le parole: « compostaggio di comunità con metodo aerobico » sono aggiunte le seguenti: « nonché a processi di valorizzazione nell'ambito dell'economia circolare, anche mediante il recupero per finalità produttive o energetiche »;

c) al comma 5, dopo le parole: « ai soggetti donatari » sono inserite le seguenti: « , anche mediante modelli organizzativi di raccolta e di distribuzione delle eccedenze che utilizzano sistemi di coordinamento territoriale o piattaforme logistiche condivise ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « possono essere ulteriormente trasformate » sono inserite le seguenti: « , anche mediante processi innovativi di conservazione e di trattamento volti a prolungarne la vita utile, »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Gli operatori del settore alimentare promuovono sistemi di gestione delle eccedenze che impiegano anche strumenti digitali e modelli previsionali, finalizzati all'ottimizzazione delle scorte, alla riduzione delle perdite e all'analisi dei flussi lungo la filiera agroalimentare ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 5 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « corrette prassi operative » sono inserite le seguenti: « , anche mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative idonee a prevenire il rischio di formazione di eccedenze alimentari, »;

b) al comma 3, dopo le parole: « impieghi previsti dagli articoli 3 e 4 » sono aggiunte le seguenti: « , assicurando altresì la tracciabilità e la misurabilità dei prodotti e dei flussi di eccedenze alimentari ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il fondo di cui al comma 1 è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« *2*. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo

per l'innovazione e la prevenzione dello spreco alimentare, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi finalizzati:

a) alla riduzione delle eccedenze alimentari lungo la filiera agroalimentare;

b) alla gestione efficiente delle scorte alimentari e alla previsione della domanda;

c) al miglioramento della conservazione e al prolungamento della durata dei prodotti alimentari;

d) alla valorizzazione delle eccedenze alimentari secondo i princìpi dell'economia circolare;

e) alla riduzione degli imballaggi e alla diffusione di sistemi di imballaggio sostenibile;

f) allo sviluppo di modelli organizzativi e logistici per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari;

g) alla misurazione e al monitoraggio dei flussi di eccedenze alimentari lungo la filiera agroalimentare.

2-bis. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti, alle persone in maggiori

condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica una riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; la riduzione della tariffa è riconosciuta anche agli operatori economici che partecipano a sistemi organizzati di recupero, di redistribuzione o di condivisione delle eccedenze alimentari, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali o di modelli di consumo collaborativo ».

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, individuati nel Catalogo di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e mediante utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.